

# Regolamento per l'utilizzo dei fondi destinati all'attuazione della previsione contenuta nell'art. 60 del CCNL per il personale tecnico e amministrativo

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della l. 241/1990¹, ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei fondi destinati all'attuazione della previsione contenuta nell'art. 60 del vigente CCNL per il personale tecnico e amministrativo, ove questo dispone che "Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici"

# ART. 2 -PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

- Con cadenza annuale, a seguito della decisione da parte del C.d.A. sulla dotazione del capitolo di bilancio dedicato agli interventi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione provvede a convocare un incontro con le R.S.U. e le OO.SS. attive nell'Ateneo, al fine di determinare in tale sede:
  - le tipologie di iniziative finanziabili;
  - la quota di risorse da dedicare a ciascun tipo di iniziativa;
  - la soglia minima degli importi da erogare e la soglia massima di reddito familiare annuo certificato ISEE per i benefici di cui al successivo comma 3, lettera d);
  - eventuali elementi di dettaglio, rispetto a quelli già disposti dal presente regolamento, necessari per regolamentare l'utilizzo delle risorse stanziate per ciascuna iniziativa.

# (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) (1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo 12.

<sup>1.</sup> La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

<sup>2.</sup> L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.



- 2. Salvo l'intervento di circostanze eccezionali quali, tipicamente, lo stanziamento di fondi aggiuntivi in corso d'anno, le determinazioni di cui al precedente comma devono essere assunte entro il mese di gennaio di ciascun anno, affinché i destinatari delle iniziative ex art 60 CCCNL siano posti a conoscenza in anticipo delle opportunità a loro disposizione.
- 3. Le iniziative attivate ai sensi del precedente articolo devono principalmente concernere gli ambiti tematici proposti dall'art. 60 del CCNL, e pertanto:
  - a) spese relative ai trasporti;
  - b) spese per assistenza sanitaria;
  - c) spese per asili nido;
  - d) sussidi economici.

Eventuali iniziative che esorbitino tali ambiti tematici non potranno assorbire oltre il 10% delle risorse complessive poste a disposizione.

4. Le iniziative devono trovare piena copertura nello stanziamento di bilancio ad esse dedicato ed essere compatibili con la vigente normativa.

### ART. 3 -LIMITI ALLE INIZIATIVE FINANZIABILI

- 1. L'utilizzo delle risorse stanziate per le lettere a), b) e c) del precedente art. 2 dovrà essere tale da garantire:
  - a) che la distribuzione delle risorse interessi per ciascuna iniziativa la più vasta platea possibile di personale, tenendo conto delle caratteristiche dell'iniziativa stessa;
  - b) che, qualora l'iniziativa sia intesa a ristorare, in tutto o in parte, spese sostenute dai destinatari, la distribuzione di risorse avvenga in misura direttamente proporzionale alle spese sostenute e senza eccedere, in ogni caso, tali spese;
  - c) che, qualora l'iniziativa consenta una preferenza senza oneri aggiuntivi verso servizi resi dalla Pubblica Amministrazione o da un soggetto di diritto privato a prevalente capitale pubblico, tale possibilità debba trovare utile riscontro;
- 2. L'utilizzo delle risorse stanziate per la lettera d) del precedente art. 2 dovrà essere tale da garantire:
  - a) che il relativo onere non incida oltre il 10% delle risorse complessive poste a disposizione, e che ogni singolo intervento non scenda sotto la soglia minima prevista dal precedente art. 2, comma 1;
  - che la concessione di sussidi economici consegua a una richiesta adeguatamente documentata ed abbia riguardo a situazioni di particolare bisogno del dipendente o del suo nucleo familiare, dovute ad eventi accidentali ed eccezionali attinenti tipicamente la salute o la condizione abitativa;
  - c) che l'attribuzione del benefici abbia luogo mediante una graduatoria formata sul criterio della certificazione ISEE del reddito familiare, con una soglia massima di ammissibilità fissata annualmente, fermo restando che in caso di insufficienza di



risorse dovrà essere data la precedenza ai soggetti che non abbiano ricevuto analoghi sussidi nel triennio precedente

Il provvedimento di concessione del sussidio di cui al presente comma è di competenza del Direttore Generale, previa valutazione di una commissione di tre membri nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su una rosa di nominativi proposti dalle OO.SS. attive presso l'Ateneo. In prima applicazione, e non oltre il termine dell'anno 2013, le funzioni di questa Commissione sono svolte da una diversa Commissione nominata dal Direttore Generale su una rosa di nominativi proposti dalle OO.SS. attive presso l'Ateneo.

### ART. 4 - DESTINAZIONE DELLE EVENTUALI RISORSE RESIDUE

1. Le somme eventualmente ed eccezionalmente non spese sullo stanziamento annuale per gli interventi di cui all'art. 60 del CCNL verranno poste a incremento dello stanziamento per l'anno successivo.